



Prot. N. 97/I.1
Circolare N. 127

Saronno, 12 gennaio 2022

Alle Famiglie e al Personale
ICS Aldo Moro
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

Si comunica che, con circolare congiunta dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022, sono state fornite le prime indicazioni operative per le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

La tabella seguente ne fornisce una sintesi integrata con le modalità attuative di sorveglianza a scuola elaborate dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e trasmesse con nota USR Lombardia Prot. n 498 dell'11/01/22.

SCUOLA DELL'INFANZIA		
UN CASO POSITIVO NELLA SEZIONE		
ALUNNI	ATTIVITÀ DIDATTICA	SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA PER 10 GIORNI.
	MISURA SANITARIA	QUARANTENA DELLA DURATA DI 10 GIORNI -ricevono il provvedimento massivo di quarantena dalla scuola e si pongono in quarantena, - ricevono successivamente il provvedimento nominale tramite sms: con il provvedimento si potrà accedere a fare 1 test a fine quarantena - rimangono in quarantena, se hanno sintomi fanno un tampone - TERMINANO QUARANTENA DOPO 10 GIORNI CON TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO NEGATIVO E RIENTRANO A SCUOLA
PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso	MISURA SANITARIA	Procedura prevista per contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute 0060136-30/12/2021</i>

SCUOLA PRIMARIA

UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE

ALUNNI	ATTIVITÀ DIDATTICA	<p style="text-align: center;">IN PRESENZA.</p> <p>Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri. <u>La scuola si riserva la valutazione della possibilità di applicare la misura precauzionale. Nell'impossibilità di garantire i due metri richiesti, la classe lascerà la scuola alle ore 12.20/12.30, senza mensa, per la durata del periodo di sorveglianza</u></p>
	MISURA SANITARIA	<p style="text-align: center;">SORVEGLIANZA</p> <p>- ricevono il provvedimento massivo dalla scuola e si pongono in sorveglianza (<u>con il provvedimento di sorveglianza si può accedere a fare i 2 test</u>) -eseguono T0: <u>SE NEGATIVO RIENTRANO IN CLASSE, se positivo informano immediatamente il DdP e il dirigente scolastico /referente scolastico covid per le misure del caso e NON RIENTRANO A SCUOLA</u> -senza interrompere la frequenza eseguono T5: se negativo rientrano in classe, se positivo informano immediatamente il DdP e il dirigente scolastico /referente scolastico covid per le misure del caso</p> <p><u>Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ovvero presso il Medico di MG/Pediatra di LS</u></p>
<p style="text-align: center;">PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso</p>	MISURA SANITARIA	<p style="text-align: center;">Auto-sorveglianza. <u>Si raccomanda</u> l'effettuazione dei test T0 e T5.</p> <p style="text-align: center;">Il personale sarà regolarmente in servizio</p>

DUE O PIU' CASI POSITIVI NELLA CLASSE

ALUNNI	ATTIVITÀ DIDATTICA	<p style="text-align: center;">SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA.</p> <p>Didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni.</p>
	MISURA SANITARIA	<p style="text-align: center;">QUARANTENA DELLA DURATA DI 10 GIORNI</p> <p>- ricevono provvedimento nominale di quarantena tramite sms (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena) - rimangono in quarantena, se hanno sintomi fanno un tampone - terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo, da effettuarsi secondo le indicazioni presenti sul provvedimento, e rientrano a scuola</p>
<p style="text-align: center;">PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso</p>	MISURA SANITARIA	<p style="text-align: center;">Procedura prevista per contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute 0060136-30/12/2021</i></p>

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE

ALUNNI	ATTIVITÀ DIDATTICA	<p style="text-align: center;">IN PRESENZA</p> <p>OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO FFP2* PER ALMENO 10 GIORNI</p> <p>Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.</p> <p>Nell'impossibilità di garantire i due metri richiesti, la classe lascerà la scuola alle ore 13.35/14.00, senza mensa, per 10giorni</p>
	MISURA SANITARIA	<p style="text-align: center;">AUTO-SORVEGLIANZA</p> <p>- ricevono il provvedimento massivo dalla scuola e si pongono in autosorveglianza</p> <p>- rimangono in autosorveglianza, <u>se hanno sintomi fanno un tampone: se positivo informano immediatamente il DdP e il dirigente scolastico /referente scolastico covid per le misure del caso</u></p> <p><u>Fino al 28 febbraio 2022, la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo grado, in regime di Auto – sorveglianza, ha la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta</u></p>
<p style="text-align: center;">PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso</p>	MISURA SANITARIA	Auto-sorveglianza
<h3 style="background-color: #00FF00;">ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE</h3> <p>(misure differenziate in funzione dello stato vaccinale)</p>		
<p style="text-align: center;">ALUNNI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● con ciclo vaccinale primario NON concluso ● con ciclo vaccinale primario concluso da PIÙ di 120 giorni ● guariti da PIÙ di 120 giorni ● senza dose di richiamo 	ATTIVITÀ DIDATTICA	<p style="text-align: center;">SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA.</p> <p style="text-align: center;">Didattica digitale integrata per 10 giorni</p>
	MISURA SANITARIA	<p><u>Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo</u></p> <p><u>-ricevono il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione</u></p> <p>- attuano le misure indicate sul provvedimento nominale ricevuto, <u>se hanno sintomi fanno un tampone: se positivo informano immediatamente il dirigente scolastico /referente scolastico covid per le misure del caso</u></p>
<p style="text-align: center;">ALUNNI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● con ciclo vaccinale primario concluso da MENO di 120 giorni** ● guariti da MENO di 120 giorni** ● con somministrazione dose di richiamo** 	ATTIVITÀ DIDATTICA	<p style="text-align: center;">IN PRESENZA.</p> <p><u>Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.</u></p> <p>Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.</p> <p>Nell'impossibilità di garantire i due metri richiesti, la classe lascerà la scuola alle ore 13.35 (lunedì e mercoledì)/14.00, senza mensa, per 10giorni</p>

	MISURA SANITARIA	<p style="text-align: center;">Auto-sorveglianza</p> <p><u>-ricevono il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione</u></p> <p><u>- attuano le misure indicate sul provvedimento nominale ricevuto, se hanno sintomi fanno un tampone: se positivo informano immediatamente il dirigente scolastico /referente scolastico covid per le misure del caso</u></p>
<p>PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso</p>	MISURA SANITARIA	<p style="text-align: center;">Procedura prevista per contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021</i></p>
ALMENO TRE CASI POSITIVI NELLA CLASSE		
ALUNNI	ATTIVITÀ DIDATTICA	SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA Didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni.
	MISURA SANITARIA	<p style="text-align: center;">Procedura prevista per contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021</i></p>
<p>PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso</p>	MISURA SANITARIA	<p style="text-align: center;">Procedura prevista per contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021</i></p>

*** SI PRECISA CHE, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE MINISTERIALE, LE MASCHERINE FFP2 DEVONO ESSERE FORNITE DALLA FAMIGLIA**

**** alla luce della nuova normativa, I REQUISITI PER POTER FREQUENTARE IN PRESENZA, SEPPUR IN REGIME DI AUTO – SORVEGLIANZA, DEVONO ESSERE DIMOSTRATI DALL'ALUNNO INTERESSATO. L'istituzione scolastica, in questo specifico caso, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti.**

In riferimento alla verifica dei requisiti suddetti, la nota del Ministero dell'Istruzione n 14 del 10/01/2022, "Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022" precisa quanto segue:

"Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero **"con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni".**

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, **il Dirigente Scolastico, o altro soggetto da lui delegato, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni**

della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, **PRENDENDO VISIONE DEL GREEN PASS E/O DI ALTRA IDONEA CERTIFICAZIONE, IN CUI SIA RIPORTATA LA DATA DELL'ULTIMA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO O DELL'AVVENUTA GUARIGIONE ENTRO I 120 GIORNI INDICATI DALLA NORMA CITATA**".

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Il trattamento sarà espletato dalla istituzione scolastica, "Titolare del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, come da informativa in calce.

SI INVITANO LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE RIENTRANO NELLE CONDIZIONI PREVISTE PER LA FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA A COMUNICARLO TEMPESTIVAMENTE ALLA SEGRETERIA, PER CONSENTIRE ALLA SCUOLA DI ORGANIZZARE LE OPPORTUNE MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI.

ULTERIORI PRECISAZIONI (Circolare interministeriale n 11 del 8/01/21)

Il regime precauzionale dell'**AUTO-SORVEGLIANZA** prevede:

- **“È FATTO OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO FFP2 PER ALMENO 10 GIORNI DALL'ULTIMA ESPOSIZIONE AL CASO.** Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- **NON È CONSENTITO ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI DELLA SCUOLA AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°** (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- **i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.**

Si ricorda che la Circolare del Ministero della Salute n 60136 del 30/12/2021 ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento come di seguito indicato:

CASO POSITIVO AL COVID

ISOLAMENTO PER 10 GIORNI dalla comparsa dei sintomi e con tampone finale negativo.

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, **l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

PER I CONTATTI DI CASO POSITIVO:

CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO

<p>Per i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>NON</u> vaccinati ● che <u>NON</u> abbiano completato il ciclo vaccinale primario ● che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da <u>MENO</u> di 14 giorni 	<p>Quarantena 10 giorni con test uscita negativo (molecolare o antigenico)</p>
<p>Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da <u>PIÙ</u> di 120 giorni con Green Pass in corso di validità</p>	<p>Quarantena 5 giorni con test uscita negativo (molecolare o antigenico)</p>
<p>Soggetti asintomatici che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● abbiano ricevuto dose booster ● abbiano completato ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti ● siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti 	<p>Nessuna quarantena, <u>ma auto-sorveglianza di 5 giorni</u> (obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 gg dall'ultima esposizione al caso)</p> <p>È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.</p>

Per i **CONTATTI A BASSO RISCHIO**, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Allegati:

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
Circolare interministeriale n 11 del 8/01/21

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giolinda Irollo
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



ALLEGATO "B" ALLA NOTA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
N 14 DEL 10/01/2021

Informativa sul trattamento dei dati personali

per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, interessati dall'attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare "in presenza", nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto *Comprensivo Statale Aldo Moro*, con sede in *viale Santuario, 13, 21047, Saronno (VA)*, tel. *02/9603230*, e-mail *vaic84800a@istruzione.it*, in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è personale è l'Ing Roberto Doria della ditta Archè Srl di Varese raggiungibile alla mail *segreteria@arche-va.it*

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell'Istituto, del possesso, da parte degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare "in presenza".

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, come successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022.

4. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale nelle cui classi vi siano due casi di positività.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e cognome degli alunni;
- dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea.

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell'Istituzione Scolastica

appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'alunno interessato.

7. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi.

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica.

10. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
 - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
 - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
 - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

11. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.